REGIONE LIGURIA – Giunta Regionale

Copertina

Registro

Tipo Atto Decreto del Direttore Generale

Anno Registro 2018

Numero Registro 97

Dipartimento

Dipartimento territorio, ambiente, infrastrutture e trasporti

Struttura

Settore Assetto del territorio

Oggetto

Intesa con Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale, Art. 4 (Delega di firma). Parere di compatibilità sul progetto preliminare degli interventi di mitigazione del rischio idraulico in loc. Panesi – rio Rondanea in comune di Cogorno (GE).

Data sottoscrizione

26/04/2018

Dirigente responsabile

Roberto Boni

La regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto è garantita dal dirigente/dirigente generale della struttura proponente.

Il decreto rientra nei provvedimenti dell'allegato alla Delibera di Giunta Regionale 254/2017.

Il decreto è costituito dal testo e da 1 allegati

allegati:

A01_2018-AM-124_4_ALL_DDG_Parere_Rondanea_rev3.pdf

Comunicazioni

Non pubblicazione (sottratto integralmente all’accesso ai sensi della l. 241/1990 e ss.mm.ii).	NO
Soggetto a Privacy:	NO
Pubblicabile sul BUR:	NO
Modalità di pubblicazione sul BURL:	
Pubblicabile sul Web:	SI

REGIONE LIGURIA – Giunta Regionale
Dipartimento/Direzione Dipartimento territorio, ambiente, infrastrutture e trasporti
Struttura Settore Assetto del territorio

Decreto del Direttore Generale

codice AM-124
anno 2018

OGGETTO:
Intesa con Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale, Art. 4 (Delega di firma). Parere di compatibilità sul progetto preliminare degli interventi di mitigazione del rischio idraulico in loc. Panesi – rio Rondanea in comune di Cogorno (GE).

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*", e, in particolare, la parte terza, recante norme in materia di difesa del suolo, come modificata con L. 28 dicembre 2015, n. 221, che ha innovato il sistema previgente di pianificazione di bacino, prevedendo al riguardo la soppressione delle Autorità di Bacino ex lege 183/1989 e l'istituzione delle nuove Autorità di bacino distrettuali, ed in particolare del nuovo distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale di cui all'art. 64, comma 1, lettera c), comprendente i bacini liguri ricadenti nel territorio della soppressa Autorità di Bacino regionale ligure, di cui, da ultimo, alla L.R. 15/2015;
- il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante "*Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017, con conseguente soppressione dell'Autorità di Bacino regionale;
- l'intesa sottoscritta in data 30/03/2017, ai sensi e per gli effetti dei commi 6 e 7 dell'art. 12 del D.M. 294/2016, ed in conformità alla DGR 240 del 24/03/2017, tra Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e Regione Liguria (nel seguito "Intesa") finalizzata a garantire la continuità delle funzioni tecniche ed amministrative inerenti la pianificazione di bacino nel periodo transitorio conseguente alla soppressione dell'Autorità di Bacino regionale, ed in particolare:
  - l'art. 3 che prevede l'avvalimento da parte dell'Autorità Distrettuale delle strutture regionali già operanti nel regime previgente;
  - l'art. 4 che prevede il conferimento della delega di firma al Direttore Generale del Dipartimento Territorio, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti, già Segretario Generale dell'Autorità di Bacino regionale, per le fattispecie individuate nell'allegato all'Intesa stessa;
- il DDG n. 134 del 24/05/2017 che definisce le modalità procedurali per l'esercizio della delega di firma al Direttore Generale del Dipartimento Territorio, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti per le attività di pianificazione di bacino regionale, confermando in particolare le modalità procedurali previgenti, come derivanti dal combinato disposto delle normative dei Piani di Bacino tuttora vigenti e delle procedure ex L.R. 15/2015 (Titolo II, Capo II), nonché dai connessi indirizzi procedurali attuativi;

RICHIAMATI, altresì, i criteri ed indirizzi tecnici di riferimento dell'Autorità di bacino regionale, tuttora applicabili ai sensi dell'Intesa e del DDG 134/2017 sopra richiamati, ed in particolare la DGR 1361/2010 con la quale sono state fornite modalità operative per l'espressione dei pareri sulle progettazioni di interventi di sistemazione idraulica e geologica e la DGR 1265/2011 con la quale è stato approvato il testo integrato aggiornato dei criteri per la redazione della normativa di attuazione dei Piani di Bacino per la tutela dal rischio**;**

DATO ATTO CHE:

- dal 17 febbraio 2017, data di entrata in vigore del citato D.M. n. 294/2016, risulta soppressa l'Autorità di Bacino regionale, che in forza del disposto dell'art. 170, c. 2-bis del D. Lgs. 152/2006, ha continuato ad operare fino a tale data secondo le disposizioni in ultimo della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 (TITOLO II, CAPO II);
- secondo l'Intesa, in coerenza con l'art. 170, c.11 del D. Lgs. 152/2006 nonché con gli indirizzi ex DDG 134/2017, le suddette attività sono svolte sulla base degli atti, indirizzi e criteri adottati nell'ambito del regime normativo previgente in materia di pianificazione di bacino;

PREMESSO CHE:

- il Comune di Cogorno, con nota prot. n. 950 del 26/1/2018, assunta al n.PG/2018/33569 del protocollo regionale, ha trasmesso il progetto preliminare relativo agli interventi di mitigazione del rischio idraulico del rio Rondanea, in località Panesi;
- l'Ufficio territoriale del Settore Difesa del suolo di Genova ha trasmesso il proprio contributo istruttorio con nota IN/2018/4572 del 6/3/2018;

DATO ATTO CHE:

- i pareri sulla progettazione di cui all'articolo 17, comma 2 della normativa del piano di bacino rientrano nelle attività di cui al punto 3) dell'allegato all'Intesa e, come tali, disciplinate dagli indirizzi di cui al DDG 134/2017;
- a seguito dell'intervenuta soppressione degli organi della Autorità di Bacino regionale, la procedura di espressione del parere di compatibilità segue le modalità delineate nell'Intesa sopra richiamata, che, in particolare, prevede, agli artt. 3 e 4, l'avvalimento delle strutture regionali e la delega di firma al Direttore Generale del Dipartimento Territorio, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti;

CONSIDERATO che, sulla base dell'istruttoria relativa al progetto di che trattasi, espletata dal Settore Assetto del territorio, pervenuta con nota prot. n. IN/2018/7795 del 16/04/2018, sussistono elementi idonei per l'espressione del parere di compatibilità favorevole, fermo restando il rispetto della prescrizioni e raccomandazioni ivi formulate;

RITENUTO, pertanto, alla luce delle argomentazioni sopra svolte, che il Direttore Generale del Dipartimento Territorio, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti, nella sua qualità di soggetto delegato in applicazione dell'art. 4 dell'Intesa stessa, esprima il parere di compatibilità, di cui all'art.17 c.2 della normativa di Piano, sul *progetto preliminare degli interventi di mitigazione del rischio idraulico relativo al rio Rondanea, in località Panesi, nel comune di Cogorno,* allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

DECRETA

nella sua qualità di soggetto delegato ai sensi dell'art. 4 dell'Intesa sottoscritta con l'Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale, di cui alla DGR 240/2017, per i motivi indicati in premessa, di esprimere, in conformità al DDG 134/2017, allegato 1, punto B, il parere di

compatibilità ex art. 17 c. 2 della normativa del Piano di Bacino, sul *progetto preliminare degli interventi di mitigazione del rischio idraulico relativo al rio Rondanea, in località Panesi, nel comune di Cogorno,* allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al T.A.R. Liguria, entro 60 gg. o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Adriano Musitelli
Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s. m.

Parere di compatibilità sui progetti di sistemazione idraulica e geologica in attuazione del Piano di Bacino

Piano di Bacino stralcio Ambito 16

Oggetto:

Progetto degli interventi di mitigazione del rischio idraulico relativo al rio Rondanea, in località Panesi, nel comune di Cogorno (GE).

Proponente:

Comune di Cogorno

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATI:

- l'intesa sottoscritta in data 30/03/2017, ai sensi e per gli effetti dei commi 6 e 7 dell'art. 12 del D.M. 294/2016, ed in conformità alla DGR n. 240 del 24/03/2017, tra Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e Regione Liguria (nel seguito "Intesa"), finalizzata a garantire la continuità delle funzioni tecniche ed amministrative inerenti la pianificazione di bacino nel periodo transitorio conseguente alla soppressione dell'Autorità di Bacino regionale;
- il DDG n. 134 del 24/05/2017 che definisce le modalità procedurali per l'esercizio della delega di firma al Direttore Generale del Dipartimento Territorio, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti per le attività di pianificazione di bacino regionale, confermando in particolare le modalità procedurali previgenti, come derivanti dal combinato disposto delle normative dei Piani di Bacino tuttora vigenti e delle procedure ex l.r. 15/2015 (Titolo II, Capo II), nonché dai connessi indirizzi procedurali attuativi;
- i criteri e indirizzi tecnici di riferimento dell'Autorità di bacino regionale previgenti, tutt'ora applicabili ai sensi dell'Intesa sopra richiamata, e, in particolare, la DGR 1361/2010 con la quale sono state fornite modalità operative per l'espressione dei pareri sulle progettazioni di interventi di sistemazione idraulica e geologica e la DGR 1265/2011 con la quale è stato approvato il testo integrato aggiornato dei criteri per la redazione della normativa di attuazione dei Piani di Bacino per la tutela dal rischio;

PREMESSO CHE:

- il Comune di Cogorno, con nota prot. n. 950 del 26/1/2018, assunta al n.PG/2018/33569 del protocollo regionale, ha trasmesso il progetto preliminare relativo agli interventi di mitigazione del rischio idraulico del rio Rondanea, in località Panesi;
- l'Ufficio territoriale del Settore Difesa del suolo di Genova ha trasmesso il proprio contributo istruttorio con nota IN/2018/4572 del 6/3/2018;

CONSIDERATI i seguenti elementi:

a. Contenuti del progetto

La finalità dell'intervento a progetto è mitigare l'elevata criticità idraulica collegata al rio Rondanea, piccolo corso d'acqua che confluisce in sponda sinistra dell'Entella, in prossimità della località di Panesi, in comune di Cogorno.

Il tratto oggetto di intervento di sistemazione risulta indagato nel Piano di bacino e presenta un'ampia fascia inondabile con tempo di ritorno pari a 50 anni; più a valle, le fasce di inondabilità si integrano con quelle del fiume Entella.

Dopo aver esaminato diverse alternative, i progettisti hanno proposto una configurazione progettuale che contempla l'allargamento delle sezioni idrauliche, compatibilmente con i vincoli urbanistici esistenti, abbinato ad un generalizzato abbassamento del fondo.

Partendo da monte, fino alla sezione 14, è prevista la risagomatura dell'alveo fino ad una larghezza di 5 m che consente, insieme alla realizzazione di un muro in sponda destra, il deflusso della portata duecentennale con franco adeguato.

Nel tratto più a valle, compreso tra la sezione 14 e la sezione 6.5, interessato da una elevata urbanizzazione, l'allargamento viene necessariamente ridotto a 3 m, e pertanto viene contestualmente previsto un abbassamento del fondo alveo pari a circa 1 m, attraverso la realizzazione di un nuovo salto di fondo della stessa entità.

L'allargamento in questo tratto avviene prima in sinistra idraulica, con la viabilità lungo la sponda ricostruita parzialmente a sbalzo e successivamente in destra idraulica, con demolizione di un edificio in disuso immediatamente a monte del ponte di via Brigate Berto. Per quest'ultimo attraversamento viene previsto il rifacimento con allargamento della sezione sottesa, e un innalzamento dell'impalcato di 15 cm, che risulta il massimo possibile in funzione delle condizioni della viabilità.

Per la suddetta sezione anche nello stato di progetto rimane un modesto stato di criticità, in quanto il franco idraulico per la portata duecentennale risulta di circa 1,25 m ed il carico cinetico risulta contenuto in prossimità del limite superiore dell'impalcato.

A valle della sezione 6.5 la maggiore criticità idraulica è rappresentata dal ponte della strada provinciale che presenta una luce molto modesta. Pertanto per ottenere un franco accettabile è necessario allargare le sezioni comprese tra la 6.5 e la 2 ad una larghezza di 4.5 m, compreso ovviamente il rifacimento del ponte con sezione sottesa di tale larghezza.

Il franco anche nello stato di progetto è di circa 80 cm e il carico cinetico al limite dell'estradosso del ponte.

Gli allargamenti in questo tratto saranno realizzati sia in destra che in sinistra idraulica.

A valle del ponte provinciale per permettere tale allargamento andranno demoliti gli esistenti muri spondali e ricostruiti in posizione arretrata, realizzando parzialmente a sbalzo le viabilità, una pubblica e l'altra privata, su entrambe le sponde.

Dalle verifiche idrauliche condotte nello stato di progetto, emerge che l'intervento descritto consente il contenimento della piena duecentennale con rispetto dei franchi idraulici nella maggior parte delle sezioni.

I due ponti (via Brigate Berto e S.P. n°33) consentono il contenimento della piena con franco di 125 cm per il primo e 80 cm per il secondo, e carico cinetico sostanzialmente sempre contenuto all'interno dell'estradosso.

Questa configurazione risolve i problemi idraulici legati al deflusso nel rio Rondanea stesso, ma non è in grado di risolvere le problematiche legate alla confluenza con l'Entella le cui condizioni di piena 200-ennale si risentirebbero per ampio tratto.

b. Considerazioni istruttorie

L'intervento proposto assicura un deciso miglioramento in termini di pericolosità idraulica, consentendo il deflusso in alveo della portata duecentennale, con franco in generale adeguato, ad eccezione dei due attraversamenti stradali e costituisce nel complesso il massimo miglioramento possibile dato il contesto di urbanizzazione della zona.

Il modello idraulico adottato risulta adeguato a rappresentare gli effetti degli interventi previsti e i parametri adottati risultano conformi con le indicazioni dei Piani di bacino. Vengono peraltro condotte alcune analisi di sensitività dei risultati del modello rispetto a variazioni di geometria dell'alveo, di condizioni al contorno e dei parametri del modello, che dimostrano che la portata di progetto rimane comunque contenuta in alveo.

La scelta di adottare quale condizione al contorno di valle la profondità critica, trascurando quindi i livelli del fiume Entella, è condivisibile, tenuto conto dei diversi tempi di risposta idrologica tra l'asta principale e il suo affluente che rende improbabile una contemporaneità delle piene. Peraltro i livelli di piena del fiume Entella sono tali da allagare con tirante significativo una porzione estesa della piana alluvionale e pertanto rendono impossibile qualunque previsione di intervento sugli affluenti minori che garantisca il deflusso in tale scenario.

A tal proposito, si evidenzia che le opere inserite nella presente progettazione risultano compatibili, in generale, con gli interventi previsti sul rio Rondanea nello *Studio di fattibilità per la regimazione del fiume Entella e la riorganizzazione del sistema viario - infrastrutturale dell' intera area con connessione alle vallate (2013)*.

Tenuto conto della interferenza delle opere previste con entrambe le viabilità di attraversamento, si ritiene opportuno individuare adeguati lotti di intervento per assicurarne la concreta attuabilità.

Inoltre si ritiene che l'intera area a monte in sponda destra, attualmente destinata ad uso agricolo, non presenti elementi a rischio tali da giustificarne una difesa dalle esondazioni; pertanto, tenuto conto dell'elevato livello di criticità del tratto più a valle, appare conveniente mantenere l'area inondabile, prevedendo, se necessario, protezioni locali per gli edifici esistenti lungo via Brigata Berto.

Infine, per quanto l'intervento di riprofilatura del fondo risulti necessario per il raggiungimento di un'adeguata capacità di smaltimento, è necessario effettuare il calcolo del profilo di equilibrio del corso d'acqua, al fine di valutare la stabilità nel tempo della soluzione prescelta ed escludere la formazione di un eventuale deposito di sedimenti che potrebbe rendere inefficace l'intervento a lungo termine.

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, che il progetto proposto sia, nel complesso, compatibile con i criteri ed indirizzi dell'Autorità di Bacino, con le raccomandazioni e prescrizioni sopra riportate, da sviluppare nelle successive fasi progettuali;

sulla base delle motivazioni sopra esposte, che si intendono integralmente richiamate

ESPRIME

nella sua qualità di soggetto delegato ai sensi dell'art. 4 dell'Intesa sottoscritta ai sensi della DGR n. 240/2017 il 30/03/2017 con l'Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale, in coerenza agli indirizzi e modalità procedurali di cui al DDG 134/2017, ai sensi dell'art. 17 c. 2 della normativa del Piano di bacino, parere di compatibilità favorevole sul *progetto preliminare degli interventi di mitigazione del rischio idraulico relativo al rio Rondanea, in località Panesi, nel comune di Cogorno*, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- deve essere valutata la possibilità di non realizzare l'opera di difesa in sponda destra, mantenendo inondabile l'area di monte, attualmente destinata ad uso agricolo, tenuto conto dell'elevato livello di criticità del tratto più a valle;
- l'efficacia dell'intervento di riprofilatura del fondo nel tratto terminale deve essere verificata alla luce dei risultati del calcolo del profilo di equilibrio del corso d'acqua, al fine di valutare la stabilità nel tempo della soluzione prescelta.

Si raccomanda, altresì, di individuare adeguati lotti per assicurare la concreta attuabilità degli interventi, tenuto conto della interferenza delle opere previste con entrambe le viabilità di attraversamento.

Le suddette prescrizioni e raccomandazioni possono essere acquisite anche nelle successive fasi progettuali.

L'ottemperanza delle prescrizioni di cui sopra è demandata all'Ufficio regionale territoriale di riferimento nell'ambito delle procedura approvative del progetto definitivo e delle ordinarie competenze in materia di polizia idraulica.

Si ricorda ancora che il presente parere non riguarda le analisi di pericolosità residua nello stato di progetto ed eventuali riperimetrazioni delle fasce di inondabilità connesse. Tale riperimetrazione è pertanto rinviata alla effettiva fase di realizzazione degli interventi o potrà essere eventualmente oggetto di una preventiva approvazione, qualora necessario, a seguito almeno della progettazione definitiva.

Si coglie, infine, l'occasione per ricordare che:

- il presente parere è relativo esclusivamente alla valutazione della coerenza e dell'adeguatezza rispetto agli obiettivi del piano di bacino dell'intervento di mitigazione del rischio idraulico;
- resta ferma la competenza dell'Ufficio territoriale regionale competente in materia di polizia idraulica e di autorizzazioni ex R.D. 523/1904.